

PROPONENTE: Feri Alessandro  
Servizi Demografici - Affari Istituzionali - Servizi Funebri e Cimiteriali

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RELATIVA  
ALL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA SICUREZZA  
INFORMATICA E SULLA TUTELA DELLA PRIVACY INFORMATICA NELL'AMBITO  
DEL COMUNE DI GORIZIA**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

I sottoscritti Consiglieri Alessandro Feri, Walter Bandelj, Franco Baresi, Barbara Businelli, Sofia Beltramini, Antonio Devetag, Laura Fasiolo, Franco Perazza, Andrea Picco, Giulia Roldo, Marco Rossi, Eleonora Sartori, Riccardo Stasi, Emanuele Traini, Rosa Tucci, Franco Zotti

ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello dello Statuto Comunale,

**PREMESSO**

che nella notte tra il 28 ed il 29 agosto 2022 la rete informatica del Comune di Gorizia ha subito un'intrusione informatica ad opera di ignoti, alla quale è seguita la

diffusione illegale di dati, anche sensibili, relativi all'attività amministrativa del Comune e dati personali relativi ai cittadini;

che tale evento ha destato notevole allarme e preoccupazione nella cittadinanza, stante le non prevedibili conseguenze, anche di natura criminosa, potenzialmente generabili da tale diffusione illegale;

**RITENUTO**

che si rende opportuno, anche per motivi di trasparenza, consentire ai Consiglieri, nella loro veste di rappresentanti dei cittadini, di appurare, oltre a quanto concretamente accaduto, anche lo stato della gestione informatica dei dati in possesso del Comune di Gorizia in relazione alla normativa sulla privacy ed in termini di sicurezza informatica, oltre ad accertare quali misure si stiano concretamente adottando per prevenire le conseguenze della diffusione e scongiurare ulteriori possibili intrusioni illegali.

**CONSIDERATO**

che ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, *"Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio*

*interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare."*

che ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale *"Il consiglio comunale può disporre inchieste nelle materie di sua competenza a mezzo di commissioni istituite allo scopo"*

che il citato art. 44, comma 2, D.Lgs. 267/2000, norma di rango superiore e di emanazione successiva rispetto allo Statuto Comunale, debba intendersi di portata integrativa rispetto alla disciplina statutaria e che pertanto e da ritenersi ammissibile

la costituzione di commissioni d' indagine aventi ad oggetto l'attività dell'amministrazione;

che, quanto alla composizione ed al funzionamento delle commissioni d'inchiesta, stante l'assenza di una specifica disciplina statutaria, si ritiene opportuno applicare quella prevista per le commissioni consiliari permanenti;

che, quanto ai poteri conferiti all'istituenda commissione d'inchiesta, oltre a quelli conoscitivi e di accesso agli atti di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale, essa debba avere la facoltà assumere informazioni anche da terzi estranei agli uffici comunali ed agli enti o istituti dipendenti dal Comune;

che si ritiene funzionale alle finalità della commissione la predisposizione di una relazione finale riportante le risultanze dell'attività conoscitiva espletata;

- che si ritiene congruo assegnare alla commissione d' inchiesta un termine di giorni 180 dal suo insediamento, prorogabile di giorni 90 nel caso di comprovate esigenze operative, per il deposito della predetta relazione finale presso la Segreteria Generale del Comune;

che per la partecipazione alle attività della istituenda commissione si ritiene opportuno escludere il diritto dei consiglieri alla percezione del gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, TUOEL.

Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.lgs n. 126 dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile armonizzato;

Dato atto che il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma

19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, allo scopo di assicurare quanto prima la piena funzionalità della Commissione;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 12/05/2022 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

Ottenuto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che non si appone il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s. m.i., trattandosi di proposta deliberativa che non comporta riflessi diretti o indiretti nella situazione economico finanziaria o nel patrimonio dell'ente, stante la dichiarata esclusione dalla percezione del gettone di presenza;

### **DELIBERA**

1. di istituire una commissione d'inchiesta, la cui composizione ed il funzionamento saranno soggetti alla disciplina prevista dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale per le commissioni permanenti, volta ad appurare i tempi e modi dell'intrusione nel sistema informatico del Comune di Gorizia, lo stato della gestione della sicurezza informatica in materia di privacy al momento dell'intrusione, i provvedimenti adottati a seguito della stessa e la loro attuazione, oltre all'entità dei dati illegittimamente sottratti e di quelli recuperati e/o non recuperabili, con i poteri di cui all'art. 27, comma 2, dello Statuto Comunale e con facoltà di assumere informazioni da terzi;
2. La commissione concluderà i lavori nel termine di giorni 180 dal suo insediamento, prorogabile di giorni 90 nel caso di comprovate esigenze operative. Entro il medesimo termine la commissione provvederà a predisporre una relazione finale da depositarsi presso la Segreteria Generale del Comune. I consiglieri non percepiranno emolumenti per la partecipazione ai lavori della commissione;
3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, allo scopo di assicurare quanto prima la piena funzionalità della Commissione.